

Premesso:

che con atto di citazione notificato via pec al Comune di Barletta in data 27.05.2022 la Sig.ra D.S., elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Angelo Michele Peres, sito in Barletta alla via delle Mimose n.28, conveniva in giudizio il Comune di Barletta, in persona del Sindaco p.t., innanzi al Giudice di Pace di Barletta (R.G. n.660/2022), per accertarne e dichiararne la responsabilità oggettiva dello stesso quale Ente proprietario della strada, nella causazione del sinistro oggetto di causa e condannare lo stesso al risarcimento dei danni fisici patiti dall'attrice, per il sinistro verificatosi, in Barletta, in data 09.01.2022 intorno alle ore 21,30, circa in via Lacerenza con direzione vicoletto San Vito, allorquando la stessa mentre percorreva regolarmente la via suddetta, a causa di un dissesto del basamento presente sugli scalini che immettono nel vicoletto suddetto lì presente, non visibile e non segnalato perdeva aderenza al suolo cadendo rovinosamente ;

che il Comune di Barletta, si costituiva in giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Palmiotti dell'Avvocatura Comunale, giusta determinazione dirigenziale n. 1509 del 21/09/2023;

che, all'esito del giudizio, in data 30/10/2023, il Giudice di Pace di Barletta emetteva sentenza n. 349/2023, notificata in forma esecutiva in data 08/11/2023, con la quale così disponeva:

1) "accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, condanna il Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di D. S., della somma di Euro 2.510,00, oltre agli interessi da calcolarsi nella misura legale dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo nonché al pagamento del 50% del costo anticipato dall'attrice per la C.T.U. medica, ossia E. 145,00 oltre oneri fiscali e previdenziali;

2) condanna il Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze processuali attoree, che determinate complessivamente Euro 1.400,00 e per effetto del parziale accoglimento della domanda, ridotte a Euro 700,00- di cui Euro 70,00 per borsuali - oltre spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per Legge, liquida in favore dell'avv. Angelo Michele Peres, procuratore dichiarato integralmente antistatario";

che l'Avv. Angelo Michele Peres , quale difensore giudiziale della Sig.ra D.S. con nota del 13.12 2023, quantificava le somme dovute in esecuzione della sentenza in parola, per sorte capitale e spese legali;

che, conseguentemente all'esito del controllo di congruità, in esecuzione della sopraindicata sentenza, occorre procedere, entro e non oltre la data del 07.03.2024, termine dei 120gg. dalla notifica della sentenza in forma esecutiva, onde evitare ulteriori aggravii di spesa derivanti dall'eventuale azione esecutiva, al pagamento della somma complessiva di € 3.425,51 di cui: € 2.425,13 per sorte capitale (€ 2.510,00 per sorte capitale come da sentenza, € 15,13 per interessi, detratto l'importo di € 100,00 (50% di € 200,00 importo della tassa di registrazione) quale quota parte per pagamento della tassa di registrazione sentenza, per corresponsabilità al 50% dell' attrice nella causazione del sinistro nonché, da liquidare in favore della Sig.ra D.S. ed € 1000,38 a titolo di spese giudiziali di cui: € 630,00 per onorari riconosciuti in sentenza, € 94,50 (15% su tot. € 630,00 per rimborso spese generali ex art. 2 D.M. N. 55/2014), € 28,98 (per cap. 4% su tot. € 724,50), € 70,00 per borsuali, , € 176,90 per spese di C.T.U al 50% da rimborsare all'Avv. Angelo Michele Peres, anticipatario della somma dovuta al C.T.U dall'attrice, al lordo della ritenuta d'acconto, da liquidare in favore dell'Avv. Angelo Michele Peres dichiarato antistatario.

Dato atto che la suddetta condanna ed i pagamenti che da essa conseguono integrano la previsione di cui all'art.194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.267/00), ai sensi del quale il Consiglio Comunale riconosce la legittimità, tra gli altri, dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Preso atto che con deliberazione n. 27, depositata il 21 novembre 2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL – decreto legislativo n.

267/2000) è necessaria la delibera di consiglio per poter procedere al relativo pagamento. Nel dettaglio, la Sezione precisa che l'art. 194 del Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede anzi un regime indifferenziato, disponendo infatti per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.

Ritenuto di dover procedere senza indugio alla presa d'atto ed al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Preso atto che l'ammontare complessivo del debito da riconoscere ammonta ad € 3.425,51 e trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 9252458, bilancio in esercizio provvisorio 2024;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto e richiamato l'art.194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.267/00);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio Dei Revisori;

PROPONE

Di procedere alla presa d'atto ed al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), del debito fuori bilancio di complessivi € 3.425,51 derivante dalla sentenza n. 349/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta.

Di dare atto che il pagamento della somma di cui al precedente punto trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 9252458, bilancio in esercizio provvisorio 2024.

Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei Conti a cura del responsabile Ufficio Deliberazioni ai sensi di quanto disposto dall'art.23 comma 5 della L. n.289/02.

Di attribuire immediata esecutività al presente provvedimento, stante l'urgenza di procedere a salvaguardare gli equilibri di bilancio nei termini previsti dall'art.193 del T.U.E.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente del Servizio Autonomo Contenzioso e Legalità in oggetto indicata.

Dato atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2) DI PROCEDERE alla presa d'atto e al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., comma 1, lett. a), del debito fuori bilancio di € 3.425,51 derivante dalla sentenza n. 349/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta, con effetto ricognitorio.
- 3) DI PRENDERE ATTO che il pagamento della somma complessiva di € 3.425,51, trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 9252458, bilancio in esercizio provvisorio 2024.
- 4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co. 4°, del D. Lgs. 267/2000.
- 5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art.23, co.5 della L. n.289/02, all'Ufficio Delibere per la trasmissione dello stesso alla Procura della Corte dei Conti.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

FILANNINO SAVINO in data 11/01/2024



COMUNE DI BARLETTA

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale nr.147 del 20/12/2023

ESERCIZIO: 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 343/0	Data: 11/01/2024	Importo: 3.425,51
Oggetto:	prenotazione - RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 349/2023 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA.			
SIOPE:	1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni			
Piano dei Conti Fin.:	1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni			
Bilancio				
Anno:	2024		Stanziamiento attuale:	285.000,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	110.000,00
Programma:	11 - Altri servizi generali		Impegno nr. 343/0:	3.425,51
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	113.425,51
Macroaggregato:	110 - Altre spese correnti		Disponibilità residua:	171.574,49
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2024		Stanziamiento attuale:	50.000,00
Capitolo:	9252458		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	Liquidazione danni responsabilità civile definiti in sede legale (sinistri) -		Impegno nr. 343/0:	3.425,51
			Totale impegni:	3.425,51
			Disponibilità residua:	46.574,49
Progetto:	Altri servizi generali			
Resp. spesa:	115 Ufficio Legale			
Resp. servizio:	115 Ufficio Legale			

BARLETTA li, 11/01/2024

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario

C_A669 - C_A669 - 1 - 2024-01-30 - 0008131



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **147**

Ufficio Proponente: **Ufficio Avvocatura**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 349/2023 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA.**

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **11/01/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

C_A669 - C_A669 - 1 - 2024-01-30 - 0008131

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO in data **11/01/2024**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / 147

Ufficio Proponente: **Ufficio Avvocatura**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 349/2023 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Avvocatura)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/01/2024

Il Responsabile di Settore

Dott. Savino Filannino

C_A669 - C_A669 - 1 - 2024-01-30 - 0008131

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

FILANNINO SAVINO in data 30/01/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **147**

Ufficio Proponente: **Ufficio Avvocatura**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 349/2023 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA.**

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **30/01/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

Prot. RG 050

del 09.11.23

Sentenza n. 349/2023 pubbl. il 30/10/2023

RG n. 660/2022

Sentenza n. cronol. 1908/2023 del 30/10/2023

N. RG. 660 / 2022



223/23 del
09.11.23

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Barletta

Il Giudice di Pace di Barletta Dott. Cristina Detoni, ha pronunciato la

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 660 Ruolo Generale -contenzioso dell'anno 2022

TRA

DIVICCARO Sterpeta (DVCSRP62T62A669C), rappresentata e difesa dall'avv. A. M. Peres (PRSNLM67B21A669X), in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il di lui Studio in Barletta alla Via delle Mimose n. 28----- = attrice =

E

COMUNE DI BARLETTA (00741610729), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. I. Palmiotti (PLMSLL60E53A669N) dell'Avvocatura Comunale in virtù di determinazione dirigenziale n. 1509 del 21/09/2023 e di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta----- = convenuto =

OGGETTO: Risarcimento danni fisici-----

-----**CONCLUSIONI DELLE PARTI**-----

Come da scritti difensivi, conclusionali e verbale di udienza del 04.10.2023.-----

-----**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO**-----

La Sig. Diviccaro Sterpeta conveniva in giudizio il Comune di Barletta al pagamento della somma di Euro 5.000,00- così ridotte nei limiti per valore del giudice adito- a titolo di risarcimento delle lesioni patite allorchè in data



Sentenza n. cronol. 1908/2023 del 30/10/2023

09.01.2022, alle ore 21:30 circa, in Barletta, sulla scalinata che da Via Lacerenza si immette sul Vicoletto San Vito, poneva un piede in fallo in una piccola parte mancante del basolato di un gradino – non visibile e non segnalata- e cadeva riportando le lesioni lamentate e refertate come in atti. All’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine declaratoria di corresponsabilità dell’attrice nell’evento dannoso.-----

La domanda attorea, può essere accolta nei limiti che seguono.-----

Preliminarmente, dalla norma primaria e fondamentale del "*neminem laedere*", la Pubblica Amministrazione è tenuta a far sì che "*l'opus publicum*" (nella specie, scalinata) non presenti, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo stesso, situazione il cui accertamento, positivo o negativo, è rimesso al giudice del merito. (Cass. Civ., sez III, 28.07.1997, n. 7062). -----

Invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761) postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Tuttavia, tale relazione non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.-----

Va inoltre precisato che l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli abbia ne abbia



Sentenza n. cronol. 1908/2023 del 30/10/2023

fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo), anche in questo caso, può valere ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo - ex art. 1227 cod. civ., comma 1 - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.-----

Sulla base di tali principi a cui lo scrivente ritiene di doversi uniformare per la risoluzione della presente controversia, si ritiene che la domanda vada parzialmente accolta. -----

Invero, dalle risultanze probatorie emerge, con pacifica certezza, che, nel caso di specie, dell'infortunio occorso all'attrice deve essere ritenuto responsabile il Comune convenuto - in quanto Ente proprietario - atteso che detto evento deve causalmente ricollegarsi alla cattiva manutenzione della scalinata adducete a Vicoletto San Vito, che trovasi nell'abitato di Barletta.-----

In proposito, l'art. 14 C.d.S. statuisce che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Si osserva che l'esistenza di una siffatta normativa di dettaglio che prescrive detti pregnanti obblighi manutentivi e custodiali in capo all'ente proprietario postula, nel caso concreto, l'applicazione della fattispecie ex art. 2051 c.c.. -----

In merito, i testi Lacerenza Luigi e Di Bari Maria, escussi all'udienza del 28.11.2022 - della cui attendibilità non vi è concreto motivo di dubitare perchè la loro deposizione è corroborata dalla certificazione del Pronto Soccorso di Barletta prodotta agli atti e dalla conferma dello stato dei luoghi raffigurato nelle fotografie dei luoghi prodotte nel fascicolo di parte- hanno confermato integralmente



l'assunto attoreo circa la caduta della Diviccaro sui gradini della scalinata a causa "di una piccola parte mancante del basolato" nonché della assenza sulla scalinata di bande antiscivolo o corrimano laterale e di scarsa illuminazione artificiale.-----

Per contro, nella fattispecie in esame, come si evince dalle fotografie in atti, debesi osservare che trattavasi di un piccolo sfaldamento che interessava la parte centrale di un solo gradino usurato nella parte terminale, quindi, evitabile dal pedone; che il fatto è accaduto dopo il tramonto ma in discreta condizione di luce artificiale, come si evince dalle fotografie prodotte. Le suddette circostanze, avrebbero dovuto suggerire all'attrice di prestare una maggiore diligenza nell'andatura sì da evitare di porre il piede in fallo, perdere l'equilibrio e cadere al suolo riportando le conseguenti lesioni fisiche che, dunque, non possono trovare la loro esclusiva efficienza causale nel precario stato di manutenzione del piano di calpestio de quo.-----

Uniformandosi all' orientamento della Corte di Cassazione, il giudicante ritiene che il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l'evento dannoso, ma abbia concorso, nella misura del 50%, nella produzione dell'evento, atteso che la fattispecie regolata dall'art. 1227, c.1, c.c.. (concernente il concorso del fatto colposo del creditore), afferma il principio secondo cui il danno che taluno arreca a sè medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente. Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, il predetto principio, ex art. 1227 c.c., cui la S.C. ha riconosciuto la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del lesa, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento (causalità giuridica), induce il giudicante a ritenere che, nella fattispecie in esame, hanno concorso nella produzione del danno all'utente stradale, in egual misura, sia il fatto colposo del Comune - poiché la specifica anomalia del piano viabile, rivestendo i caratteri dell'insidia, si presume colposa - sia il fatto colposo dell'attrice- non prudentiale ispezione del piano di calpestio in rapporto alle ordinarie condizioni di visibilità-



Sentenza n. cronol. 1908/2023 del 30/10/2023

determinando un concorso di cause in cui la condotta dell'infortunata ha avuto carattere efficiente dell'evento dannoso nella misura del 50%.-----

Le lesioni subite, che ben si rapportano alla dinamica dell'occorso descritta, sono comprovate da idonea certificazione medica valutata idonea dal c.t.u. dott. Zecchillo alla cui relazione peritale la scrivente aderisce perché correttamente redatta nel rispetto dei criteri scientifici e valutativi. La predetta consulenza medica ha apprezzato un periodo di graduata inabilità temporanea parziale graduata di totali gg. 50 risoltosi con esiti permanenti del 3% della riduzione della totale capacità fisica della Diviccaro. -----

Alla luce delle vigenti e già rivalutate tabelle, si ritiene equo liquidare il danno biologico subito dall'attrice, all'epoca dei fatti cinquantanovenne, in complessivi Euro 5.018,93 come da sottostante prospetto:-----

Danno biologico permanente 3%	€ 2.554,32
Invalidità temporanea parziale al 75% gg. 30	€ 1.233,00
Invalidità temporanea parziale al 50% gg. 50	€ 548,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 1.781,00
Maggiorazione del danno ex art. 139 C.D.A. (10%)	€ 433,53
Spese mediche documentate	€ 250,08
TOTALE GENERALE:	€ 5.018,93

La domanda, pertanto, può essere parzialmente accolta (al 50%) ed il risarcimento del danno, per effetto della applicata riduzione, va quantificato in complessivi Euro 2.510,00 oltre agli interessi calcolati nella misura legale dalla pronuncia sino all'effettivo soddisfo (Cass. Civ. n. 10825/2007).-----

Le spese processuali seguono il criterio della parziale soccombenza parimenti al costo per la C.T.U. e vengono poste a carico del convenuto al 50% restando la parte residua compensata tra le parti.-----

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: -----

1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, condanna il Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Diviccaro



Sentenza n. cronol. 1908/2023 del 30/10/2023

Sterpeta, della somma di Euro 2.510,00, oltre agli interessi da calcolarsi nella misura legale dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo nonché al pagamento del 50% del costo anticipato dall'attrice per la C.T.U. medica, ossia E. 145,00 oltre oneri fiscali e previdenziali;-----

2) Condanna il Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze processuali attoree, che determinate in complessivi Euro 1.400,00 e per effetto del parziale accoglimento della domanda, ridotte a Euro 700,00- di cui Euro 70,00 per borsuali - oltre spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per Legge, liquida in favore dell'avv. Angelo Michele Peres, procuratore dichiaratosi integralmente antistatario.-----

Così deciso in Barletta, li 30-10-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. CRISTINA DETONI



Avv. Angelo Michele Peres

76121 Barletta - Via Delle Mimose 28
Tel. e Fax 0883 887417
P.IVA 05236780721

RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ex art. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n.53

Io sottoscritto **Avv. Angelo Michele Peres** del foro di Trani (cod.fisc. PRSNLM67B21A669X), con studio in Barletta alla via delle Mimose n°28, (P. Iva 05236780721), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n°53 e successive modifiche ed integrazioni, quale procuratore dichiaratosi **antistatario** della signora Diviccaro Sterpeta nata a Barletta il 22/12/1962 (cod.fisc. DVCSR62T62A669C), nella causa civile introitata innanzi al GDP di Barletta, avente RG. 660/2023

NOTIFICO IN PROPRIO

ad ogni effetto di legge l'allegata **sentenza n.349/2023**, emessa dal GDP di Barletta il 30/10/2023, pubblicata in pari data, in copia informatica, con attestazione di conformità a:

Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Barletta al corso Vittorio Emanuele, all'indirizzo PEC estratto dal registro pubblico IPA: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it

Attesto che il messaggio PEC è stato inviato dal mio indirizzo angelomichele.peres@pec.ordineavvocatitrani.it, iscritto nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), e che oltre alla presente relata di notifica, sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- 1) Sentenza n. 349/2023 del 30/10/2023
- 2) Attestazione di conformità sottoscritta digitalmente

Barletta li data della notifica

Avv. Angelo Michele Peres

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Peres Angelo Michele, ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c. e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c., attesta che la copia della Sentenza n.349/2023, emessa dal GDP di Barletta in data 30/10/2023, pubblicata in pari data, è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento RG. 660/2022 GDP BARLETTA - SENTENZA N. 349/2023 pubblicata il 30/10/2023 dal quale è stato estratto.

Barletta lì, data della notifica

Avv. Angelo Michele Peres

ATTENZIONE: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ex L. 53/1994 di atti in materia civile. L'atto o gli atti notificato sono sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si perfeziona nel momento in cui il presente messaggio viene inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente Avv. Angelo Michele Peres. Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e i suoi allegati sono strettamente riservate al destinatario in indirizzo. A chi legge il presente avviso - se non ? l'effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna della comunicazione - si fa presente che ? proibito qualsiasi uso, copia o divulgazione delle informazioni ricevute. Se questa comunicazione Vi ? giunta per errore, Vi preghiamo di avvisare immediatamente il mittente e di distruggere il messaggio con tutti i suoi allegati.

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 08/11/2023 alle ore 17:58:43 (+0100) il messaggio con Oggetto "RG. 660/2022 - GDP BARLETTA - NOTOFICAZIONE SENTENZA N. 349/2023 IN PROPRIO" è stato inviato dal mittente "angelomichele.peres@pec.ordineavvocatitrani.it"

e indirizzato a:

protocollo@cert.comune.barletta.bt.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec21010.20231108175843.215304.258.1.51@pec.aruba.it



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.
Città della Disfida

III Commissione Consiliare Permanente
"Affari Finanziari"

VERBALE n. 03/2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì 09 del mese di febbraio a partire dalle ore **12.30** si è tenuta presso una sala riunione posta al II Piano del Palazzo di Città - Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale - la seduta della **III Commissione Consiliare Permanente "Affari Finanziari"**, convocata con nota del 07.02.2024 per trattare gli argomenti iscritti al seguente **ordine del giorno**:

RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA 349/2023 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA

RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA 358/2023 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA

Presiede la seduta il Presidente della Commissione il dr. Ruggiero GRIMALDI, assiste svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. URSO Francesco

Risultano presenti ed assenti i componenti come di seguito indicato:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
GRIMALDI Ruggiero	Presidente	X	
TUPPUTI Rosa	Vicepresidente		X
CARACCILO Filippo ha delegato SCOMMEGNA SANTA	Commissario	X	
CEFOLA Gennaro	Commissario		X
DILEO Rocco	Commissario	X	

È presente, come da convocazione,

Il dr. GRIMALDI Ruggiero, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza e, dopo i saluti di rito, introduce i punti iscritti all'o.d.g.

Una volta letti i punti salienti delle rispettive sentenze emesse dal Giudice di Pace di Barletta la Commissione esprime il proprio parere in ordine alle proposte di delibera 147 e 150 nei seguenti termini: i commissari GRIMALDI, CEFOLA E DILEO esprimono "parere favorevole"; la commissaria SCOMMEGNA "si riserva" di intervenire in sede di seduta del Consiglio Comunale.

Non essendoci altro argomento da trattare come nessuna richiesta di intervento o replica, il presidente dichiara chiusa la seduta alle **13.00** del giorno **09.02.2024**. -----

Si dispone la trasmissione del presente verbale all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale affinché il parere espresso venga allegato alla proposta di delibera in oggetto. -----

Si dispone, altresì, che il presente verbale venga pubblicato nella pagina web istituzionale dell'Ente – sezione dedicata ai lavori delle Commissioni Consiliari. -----

Il segretario

Il Presidente della III C.C.P.
Ruggiero dr. GRIMALDI



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.
Città Della Disfida
Ufficio di Presidenza

Barletta 18 Gennaio 2024

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali:
Componenti della III^a Commissione
Presidente: GRIMALDI RUGGIERO
Vicepresidente: TUPPUTI ROSA
Componenti: CEFOLA GENNARO
CARACCILO FILIPPO
DILEO ROCCO

OGGETTO: Trasmissione della proposta di delibera per il Consiglio Comunale nn°147 per rilascio parere previsto del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Si provvede alla trasmissione delle proposte di deliberazione consiliari per il rilascio, ai sensi dell'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, del parere di Vostra competenza.

Le proposte di deliberazione che vengono trasmesse sono le seguenti:

Proposta n°147	RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 349/2023 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA.
----------------	--

D'ordine del Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Marcello Lanotte

Il Funzionario - Dott. Urso Francesco